

Allegato alla Delibera  
di C.C. n. 109  
del 07/05/2009



# CITTÀ DI SCIACCA

(Prov. di Agrigento)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI A TERZI

Allegato alla deliberazione del C.C.  
n. 109 del 07.05.2009

## INDICE

### CAPO I

#### INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI BENI IMMOBILI

- Articolo 1 Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi  
Articolo 2 Forme giuridiche di assegnazione dei beni  
Articolo 3 Concessionari dei beni immobili

### CAPO II

#### CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI A TERZI

- Articolo 4 Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali  
Articolo 5 Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale

### CAPO III

#### CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- Articolo 6 Concessione a libere forme associative  
Articolo 7 Soggetti esclusi  
Articolo 8 Istituzione elenco e sezioni tematiche  
Articolo 9 Criteri di iscrizione all'elenco  
Articolo 10 Concessione beni immobili ad Enti Pubblici

### CAPO IV

#### INDIRIZZI E CRITERI

- Articolo 11 Indirizzi  
Articolo 12 Criteri

### CAPO V

#### PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- Articolo 13 Individuazione ed elenchi dei beni immobili disponibili  
Articolo 14 Presentazione della domanda  
Articolo 15 Istruttoria ed assegnazione

### CAPO VI

#### FORMA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

- Articolo 16 Forma della concessione in uso  
Articolo 17 Contenuto e durata della concessione  
Articolo 18 Doveri dell'assegnatario

### CAPO VII

#### GESTIONI IN CONCESSIONE DI BENI COMUNALI INDISPONIBILI

- Articolo 19 Beni Concedibili  
Articolo 20 Concessione Impianti sportivi

### CAPO VIII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 21 Forme di pubblicità  
Articolo 22 Disposizioni transitorie e finali

## CAPO I INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI BENI IMMOBILI

### Articolo 1 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi

1. Il Comune di Sciacca è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

a - BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato.

Tali beni possono essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.

b - BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile, e con esclusione delle aree ad uso pubblico soggette alla normativa di cui al D. L.vo 507/93.

Tali beni possono essere concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro degnazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e in particolare con concessione amministrativa.

c - BENI DEL DEMANIO COMUNALE, cosiddetto naturale o artificiale, come riferito dagli artt. 822 e 823 del Codice Civile, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività.

Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

2. Il Comune di Sciacca può altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (affitto o comodato o locazione ecc.).

3. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con provvedimento sindacale (di classificazione o sclassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso, ad eccezione dei beni demaniali ex D. L.vo 490/99 e DPR 283/00.

4. E' fatto divieto di concedere a terzi beni immobili comunali se sussistono esigenze di locali per gli uffici e i servizi comunali o se il comune sostiene canoni locativi per le medesime esigenze a meno che si tratti di immobili non idonei agli scopi istituzionali.

Se le esigenze sopravvengono successivamente alla concessione, la stessa potrà essere revocata con preavviso di mesi sei.

### Articolo 2 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni

1. *Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.*

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
- Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
- Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).

2. *Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio comunale.*

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.

3. *Il contenuto del contratto di locazione, concessione o affitto dovrà prevedere:*

- a) l'identificazione dell'immobile (mediante mappa da allegare), oggetto del contratto, le finalità ed il corrispettivo;
- b) la durata del contratto, le eventuali modalità di retrocessione e, comunque, la possibilità di risoluzione e/o revoca per ragioni di pubblico interesse;
- c) le condizioni di utilizzo dell'immobile e delle eventuali attrezzature mobili, nonché le forme assicurative;
- d) l'importo della fideiussione bancaria che essere depositata a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, in analogia all'art. 56 della L. 827/24;
- e) i relativi obblighi generali ai quali le parti dovranno attenersi ed in particolare per quanto attiene alla manutenzione ed alle utenze a carico delle parti;
- f) il divieto di sub locazione, sub affitto o sub concessione.

**Articolo 3 - Concessionari dei beni immobili**

1. Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Sciacca, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente Locale.

2. In particolare, vengono individuate le seguenti due grandi partizioni:

- beni concessi per finalità commerciali, aziendali o direzionali private;
- beni concessi per tutte le altre attività.

**CAPO II CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI A TERZI**

**Articolo 4 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali**

1. Nella stipula dei contratti per la concessione di beni immobili, il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata dai tecnici del Servizio Patrimonio che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;

c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;

d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta comunale. Il canone sarà soggetto annualmente ad aggiornamento pari al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi- al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Nei casi non previsti da altre normative specifiche o dal presente regolamento, il canone annuo per le concessioni di beni demaniali, in genere non potrà essere inferiore al canone previsto ai sensi dell'art. 7 del DM 258/98, degli artt. 14 e 16 del D. L. n. 546/81 (conv. Con. L. 692/81) e dell'art. 4 della L. n. 1501/61 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione di seguito indicate.

#### **Articolo 5 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso Commerciale**

1. Gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante trattativa privata.

2. Chiunque intenda utilizzare i locali da concedere ad uso commerciale deve fare domanda in carta semplice rivolta al Dirigente Consegnatario del bene richiesto, redatta in forma chiara e leggibile, riportando le generalità complete del richiedente e il recapito telefonico, la denominazione e l'ubicazione esatta dell'immobile richiesto, evidenziato in una mappa o in un disegno allegato e la durata dell'utilizzo.

Nel caso di inoltro incompleto dei dati di cui sopra, l'ufficio competente inviterà il richiedente a fornire i dati ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria, con conseguente sospensione dei termini previsti ai sensi della L. 241/90 e del relativo regolamento di attuazione.

3. Restando fermo che l'Amministrazione si riserva di definire sulla base dei propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale o di proprietà di terzi in uso all'ente, possono essere concessi, dati in locazione o affittati secondo criteri di opportunità e d'interesse pubblico.

4. Una volta acquisita l'istanza verrà espletata dal Dirigente Consegnatario l'istruttoria necessaria (disponibilità dei locali, rispetto della destinazione d'uso, nulla osta uffici tecnici, ecc.) ed in base alle relative risultanze si provvederà a rilasciare o meno il relativo atto di utilizzo, che dovrà essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

5. Ogni contratto verrà stipulato a seguito di apposita delibera di Giunta comunale che ne approva lo schema e le condizioni generali, con particolare riferimento all'eventuale forma concessoria (contratto o disciplinare) e i termini contrattuali (la durata, il canone, la revoca e gli obblighi relativi)

6. Nel caso in cui per l'utilizzo di un immobile l'importo complessivo del canone annuo di mercato non superi il valore di £. 6.000.000/anno (£. 500.000/mese), sarà facoltà della Amministrazione comunale provvedere ad assegnarlo direttamente o a trattativa privata con gara informale rispettivamente all'unico soggetto o ai diversi soggetti richiedenti.

Qualora l'importo del canone annuo superi il valore di £. 6.000.000/anno, si provvederà all'assegnazione dell'immobile mediante gara ufficiosa.

7. Nelle ipotesi che la normativa vigente per la locazione imponesse il riconoscimento al conduttore di una indennità di avviamento, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente promuovere il rinnovo della locazione direttamente con il conduttore medesimo, applicando comunque un canone annuo non inferiore a quelli applicati dal libero mercato immobiliare.

8. Ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 1 della L. 448/98 possono essere assegnati in gestione, nelle modalità di cui sopra, immobili comunali inutilizzati, per la proficua utilizzazione da parte di soggetti terzi a seguito di presentazione di un progetto di riqualificazione dell'immobile medesimo, ad un canone fissato in relazione ai valori di mercato e dell'impegno finanziario derivante dalla esecuzione del progetto stesso.

### **CAPO III CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

#### **Articolo 6 - Concessione a libere forme associative**

1. Possono essere concessionari di beni immobili comunali le libere forme associative, perseguenti fini di interesse pubblico, comunque non a scopo di lucro, che ne facciano richiesta e siano iscritte in apposito elenco.
2. La concessione di beni immobiliari verrà data solo per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti.

#### **Articolo 7 - Soggetti esclusi**

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria.
2. Non rientrano altresì le associazioni che:
  - a) hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.
  - b) prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

#### **Articolo 8 - Istituzione elenco e sezioni tematiche**

1. Ai fini della assegnazione di beni immobili di cui al presente regolamento, è istituito l'elenco delle associazioni o di altri organismi privati suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
  - a) Attività socio-sanitarie;
  - b) Impegno e protezione civile, tutela e promozione di diritti umani;
  - c) Educazione;
  - d) Attività culturali;
  - e) Tutela ambientale;
  - f) Attività ricreative e sportive.

#### **Articolo 9 - Criteri di iscrizione all'elenco**

1. Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede in Sciacca, possono chiedere l'iscrizione nell'Apposito Elenco, indicando la Sezione Tematica di appartenenza e presentando idonea documentazione per dimostrare la propria non appartenenza alla categoria dei soggetti esclusi, di cui al precedente art. 7, e per assicurare la propria struttura democratica e finalità, non contrastanti con l'interesse pubblico.

2. L'aggiornamento di tale elenco, a cura del Servizio Patrimonio, viene effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta comunale.

#### **Articolo 10 - Concessione beni immobili ad Enti Pubblici**

L'Amministrazione comunale valuterà la concessione di locali comunali in comodato gratuito ad Enti Pubblici per l'apertura di sportelli e/o Uffici di interesse sovracomunale.

### **CAPO IV INDIRIZZI E CRITERI**

#### **Articolo 11 - Indirizzi**

La Giunta comunale stabilisce sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sentite le consulte, quali siano, nell'ambito di un periodo definito, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

#### **Articolo 12 - Criteri**

1. La concessione di immobili comunali di cui all'art. 6 del presente regolamento è deliberata dalla Giunta comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziative proposte, in relazione:

a1) al grado in cui l'attività svolta persegue gli interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;

a2) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;

a3) alla disponibilità all'uso polifunzionale degli spazi in raccordo con più associazioni;

a4) al livello di radicamento dell'Ente o Associazione sul territorio giudicato sulla base del periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il comune o altri Enti locali.

b) considerando il carattere di originalità e di innovazione del progetto.

### **CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

#### **Articolo 13 - Individuazione ed elenchi dei beni immobili disponibili**

1. I beni immobili da destinarsi per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento vengono individuati dalla Giunta comunale sulla base di un censimento di disponibilità redatto dal Servizio Patrimonio con la collaborazione dei vari Servizi di volta in volta interessati alla problematica.

2. L'elenco deve riportare per ciascun immobile, o parti di esso, la destinazione sintetica, la sua ubicazione, il canone determinato ai sensi del precedente art. 4.

#### **Articolo 14 - Presentazione della domanda**

1. Le associazioni e gli altri organismi privati se iscritti nell'Albo, possono chiedere al Comune l'assegnazione di immobili di cui all'art. 13 esplicando i motivi della richiesta e fornendo, in relazione alla natura giuridica, tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza, allegando la seguente documentazione:

a) copia dello Statuto;

b) copia degli ultimi due Bilanci approvati;

- c) Relazione sull'attività svolta ai fini della valutazione di cui al precedente art.12.
2. La domanda va presentata al Servizio Patrimonio con la descrizione il più possibile dettagliata dell'immobile richiesto e della durata dell'utilizzo .

### **Articolo 15 - Istruttoria ed assegnazione**

1. L'assegnazione di beni immobili ai soggetti che perseguono finalità di carattere sociale può essere conferita, come disposto dall'VIII comma dell'art. 32 della Legge 724/94, ad un canone inferiore a quello di mercato.

2. Si provvederà alla riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato con le modalità indicate nell'art. 4, secondo le percentuali di riduzioni di seguito indicate:

- 100% per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza, di protezione civile e per attività Pubbliche Istituzionali di cui al precedente art. 10;

- 90% per isoggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, patologie gravi, i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" ed almeno il 30% di "persone svantaggiate";

- 80% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, educativo, promozione dei diritti umani, impegno civile, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e sociale e per le cooperative in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari".

## **CAPO VI      FORMA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE**

### **Articolo 16 - Forma della concessione in uso**

1. L'utilizzo dei beni di cui al presente regolamento dovrà avvenire solo tramite atti di diritto pubblico ed in particolare nella forma di concessione amministrativa.

2. Stante quanto sopra disposto, i beni concessi in base al presente capo dovranno intendersi appartenenti al patrimonio indisponibile, a meno che non siano già appartenenti al demanio comunale per le caratteristiche loro conferite dalla legge, in quanto destinati a fini istituzionali del Comune o al soddisfacimento di interessi pubblici.

### **Articolo 17 - Contenuto e durata della concessione**

1. Le concessioni da sottoscrivere, oltre alle indicazioni di carattere generale previste dal precedente art. 2, comma 3°, devono prevedere:

- a) esclusi i casi particolari debitamente motivati, una durata massima di norma di anni 5, rinnovabili con atto espresso della Giunta Municipale, congruamente motivato, in relazione al permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato la concessione iniziale. Comunque la durata della concessione non potrà mai essere superiore ad anni 30, in analogia a quanto stabilito dall'art 1573 del C.C.
- b) lo specifico obbligo dell'assegnatario a far uso dell'immobile assegnatogli con la massima cura e diligenza, impegnandosi:

- b1) a costituire, prima dell'inizio della durata della concessione, apposita garanzia mediante fideiussione bancaria per un importo pari al 5% del valore di ricostruzione dell'immobile ottenuto con la stima massima, con un minimo fisso di L. 5.000.000.
  - b2) a farsi carico di tutte le spese per le utenze compresi eventuali spese per allacciamento dei contatori, oltre alle spese condominiali relative all'utilizzo delle parti comuni.
  - b3) a riconsegnare l'immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con il servizio Patrimonio-Espropri, impegnandosi comunque a eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l'immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d'uso;
  - b4) a risarcire ogni eventuale danno arrecato a cose o persone, che si dovesse verificare da parte di chiunque utilizzi l'immobile. Conseguentemente, e in dipendenza del contratto, l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare da persone o cose, sia all'interno che all'esterno dei locali consegnati.
2. Il canone iniziale di utilizzo dell'immobile - da corrispondere all'atto della firma della concessione e successivamente a cadenza annuale - dovrà ogni anno essere aggiornato in base alla variazione accertata dall'indice (indice dei prezzi al consumo).
3. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. n. 46/90 e del D.L.vo 626/94, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
4. Il concessionario dovrà intestarsi tutte le utenze nonché provvedere direttamente, a proprie cure e spese, ad effettuare tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, chiedendone preventiva autorizzazione all'Ufficio Tecnico-
- Nei casi in cui non sia possibile subentrare ai contratti di utenze dovrà impegnarsi a rimborsare a consuntivo tutte le spese per il consumo di gas, luce, acqua.
5. In caso di rinnovo della concessione di cui al comma II del presente articolo il corrispettivo economico dovuto all'Amministrazione potrà subire delle variazioni.

#### **Articolo 18 - Doveri dell'assegnatario**

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella concessione, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione comunale per i consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza de jure della concessione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il recupero degli importi maturati.
3. Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di concessione o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore e la cessazione o il non esercizio dell'attività per la quale ci si è impegnati da parte dell'Associazione.
4. L'Assegnatario dovrà presentare una relazione annuale sulla attività svolta con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Della suddetta relazione si terrà conto in sede di rinnovo della concessione, nonché ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca.

## CAPO VII GESTIONI IN CONCESSIONE DI BENI COMUNALI INDISPONIBILI

### Articolo 19 - Beni Concedibili

I beni comunali indisponibili per destinazione aventi fini culturali, sportivi, sociali e religiosi, possono essere dati in concessione ad Enti, Associazioni o soggetti che garantiscono la gestione del servizio senza scopi di lucro per un massimo di sei anni.

Qualora dalla gestione del bene venga ricavato un utile, questo deve essere investito da parte del concessionario sul bene stesso, con interventi, anche di natura straordinaria, preventivamente autorizzati dal servizio Patrimonio del Comune.

### Articolo 20 - Concessione Impianti sportivi

Gli impianti sportivi possono essere ceduti in concessione ad Associazioni sportive affiliate alle federazione sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgano attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati, con preferenza per le Associazioni che operino nel territorio comunale.

Le Associazioni concessionarie provvederanno alla manutenzione ordinaria dell'impianto comunale.

L'atto di concessione è di competenza del Dirigente, previa deliberazione della Giunta Municipale con la quale saranno determinate specifiche norme che :

- fissano gli obblighi del concessionario e del Comune;
- fissano le tariffe che saranno applicate per l'utilizzo da parte di terzi ;
- garantiscano la fruizione dell'impianto da parte di Associazioni diverse dal concessionario;
- regolino l'utilizzo dell'impianto per altre manifestazioni.

All'individuazione del concessionario si provvederà tramite selezione tra le Associazioni affiliate alle federazioni od enti, di cui al comma 1°, operanti nella disciplina sportiva a cui è destinato l'impianto.

## CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 21 - Forme di pubblicità

1. Alla fine di ogni esercizio il Sindaco provvede a comunicare alla Commissione consiliare Affari generali l'elenco dei soggetti a cui è stato concesso l'uso di immobili comunali, la durata del loro uso e nel caso di riduzioni del canone, rispetto al valore di mercato, l'importo di tale riduzione.

2. Tale elenco viene affisso all'Albo Pretorio del Comune e posto a disposizione dei richiedenti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

### Articolo 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni di diritto e/o di fatto in corso continuano alle condizioni previste dal presente Regolamento, purché in regola con i requisiti stabiliti nel medesimo. Gli interessati dovranno presentare apposita istanza nelle forme di cui ai precedenti articoli entro gg. 60 dalla apposita comunicazione del Servizio Patrimonio.

2. Con riferimento alle concessioni disdettate ed ai nuovi contratti saranno applicati i criteri e le modalità previsti nel presente Regolamento.

3. Annualmente la Giunta informerà il Consiglio comunale sulla attività di gestione delle norme del presente Regolamento, fornendo un elenco di tutti i beni immobili, disponibili ed indisponibili, nonché quelli demaniali, concessi in uso a terzi, completo degli estremi dell'atto concessorio, sia che questi sia stato stipulato con le norme di diritto privato che con provvedimento di diritto pubblico, la relativa durata, la data di scadenza, nonché il corrispettivo d'uso, ed infine, la data e la misura dell'ultimo aggiornamento ISTAT di tale corrispettivo.

In tale sede il C.C. fornirà gli eventuali indirizzi di cui al precedente art. 11.

